



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Bernardel, nel procedimento iscritto al n. P.U. 121-1/2023 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **ANTIMO SEPOLVERE**, nato a Caserta (CE) il 27/01/1988, (C.F: SPLNTM88A27B963W) e residente in San Tammaro, Vico Ciampaulesa n. 3, elettivamente domiciliato in Castiglion della Pescaia (Gr), Piazza della Repubblica n. 13 presso lo studio dell'avv. Alessio Fiacchi, che lo assiste, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Antimo Sepolvere ha depositato in data 17.7.2023 ricorso ex art. 67 e ss. CCII per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A seguito delle richieste integrazioni, con decreto del 13.11.2023, questo Giudice ha così provveduto *"dispone che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il coniuge provveda alla sottoscrizione del ricorso;*

*- dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori; - dispone la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura; - sospende eventuali procedure esecutive in corso e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili; - avvisa i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui al co. 1 dell'art. 70 CCII dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;*

- avvisa i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione; - onera l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co. 3 dell'art. 70 CCII, sentito il debitore, di riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie. Si comunichi con urgenza".

In data 23.12.2023, l'OCC ha depositato la relazione ex art. 70, co. 6 CCII, dando conto delle osservazioni presentate da Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno Spa.

Con provvedimento del 22.1.2024 questo Giudice, chiamato a verificare la regolarità delle comunicazioni ai creditori e l'ammissibilità del piano, ha dato termine per il deposito dei file eml relativi alle comunicazioni inviate a mezzo PEC ai creditori.

Rilevato il difetto di prova delle comunicazioni effettuate ai creditori diversi da Findomestic, nonché la violazione della disposizione di cui all'art. 71 quarto comma CCII in ordine alla postergazione del compenso dell'OCC, con provvedimento del 29.2.2024, questo Giudice ha assegnato termine per depositare prova di tutte le comunicazioni nei confronti dei creditori e per depositare le osservazioni in originale, nonché termine di 15 giorni per la modifica del piano.

In data 4.3.2024 parte ricorrente ha depositato prova delle comunicazioni ai creditori e le osservazioni proposte da MCC e Banca di Sconto s.p.a. ed in data 10.3.2024 il piano modificato.

Questo Giudice ha dunque fissato udienza al 9.4.2024.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Ebbene, ai sensi dell'art. 67 CCII "*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento*". La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti di cui all'art. 67 co. 2 CCII e, ai sensi dell'art. 68 co. 2, dalla relazione dell'OCC recante analiticamente i contenuti indicati dalla norma. L'OCC deve inoltre provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 co. 4 CCII, documentandone l'avvenuta esecuzione. Devono inoltre non ricorrere le c.d. condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, secondo cui "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Orbene, si ritiene preliminarmente che ricorrano i requisiti di ammissibilità giuridica, atteso che:

- La parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII in quanto non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

- Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in ipotesi di crisi od insolvenza;

- Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode,

- Al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 co. 2 CCII, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella suddetta relazione risultano indicate le cause dell'indebitamento, l'assenza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiervi.

- appare comunque sussistente lo stato di sovraindebitamento. Difatti, a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 228.062,92, le spese mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare costituito dall'istante, dalla moglie inoccupata e da due figli minori, ammontano ad € 1.600,00, rispetto ad un reddito da lavoro di € 2193,00 mensili.

Per quanto poi attiene alla proposta, la stessa prevedeva originariamente una durata di circa sedici anni e mezzo mettendo a disposizione una somma mensile di € 601,00 per 200 rate complessive, e la soddisfazione dei creditori prededucibili al 100%, nonché al 100% del privilegiato ipotecario entro il 2038 (dal 2025), ed i chirografari al 10%.

A seguito dei rilievi sollevati da questo Giudice in ordine alla necessità di postergare la soddisfazione dell'OCC e le osservazioni presentate dalla Banca MCC, il piano attualmente prevede 4 rate in più (dunque 204 complessive) e rispetto alla posizione dell'ipotecario, la soddisfazione al 100% con un aumento del credito originariamente indicato di € 2.358,00, di cui € 1.906,79 in privilegio ed € 451,21 in chirografo.

Alla luce della modifica del piano sulla scorta dei predetti rilievi, le osservazioni sollevate da MCC devono dunque ritenersi superate, così come i rilievi del Giudice in ordine alla previsione di soddisfazione del creditore prededucibile.

A ciò si aggiunga che detto creditore non è neppure comparso all'udienza del 9.4.2024, evincendosi da tale comportamento processuale acquiescenza alle modifiche apportate.

Per quanto invece attiene alle osservazioni proposte da Banca di Sconto s.p.a., ritiene questo Giudice applicabile il secondo comma dell'art. 69 CCII, a mente del quale *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1*

*settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

All'uopo occorre rammentare la sussistenza, nell'ambito del nostro ordinamento, del principio del "prestito responsabile", di cui all'art. 124 bis TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, attuativo della normativa comunitaria in tema di credito al consumo.

In applicazione della predetta norma, secondo cui Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, avrebbe dovuto emettere disposizioni attuative dell'articolo sono state emanate due circolari (“Disposizioni di vigilanza per le banche (Circola-re n. 285 del 17 dicembre 2013)” e “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) ulteriormente modificate nel 2016 per dettare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili ex artt. 120 *undecies* e 120 *duodecies* TUB.

Nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Banca d'Italia ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

In particolare, l'ABE ha affermato che “nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovraindebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal

consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento”.

In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Banca d'Italia e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini iniziali e per quelle successive.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti alla tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento può essere inteso riconducibile in relazione causale all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, come evidenziato dallo stesso OCC nella relazione sulle osservazioni, *“al momento dell'erogazione del finanziamento, essendo già in corso altri debiti finanziari, la rata aggiuntiva del finanziamento della Banca di Sconto è andata a cumularsi con le rate dei precedenti finanziamenti con aggravio dello stato del debito del Sig. Sepolvere, comportando una rata complessiva che incideva per il 58% sullo stipendio medio del debitore (superando quindi il limite del 35% imposto da Banca d'Italia) e per il 140,67% sul reddito disponibile. Il detto Istituto di Credito ha quindi contribuito in maniera sostanziale alla situazione di sovraindebitamento del sig. Sepolvere, perché, come ormai associato dalla giurisprudenza prevalente, l'Istituto di Credito poteva essere a conoscenza di altri Istituti Finanziatori attraverso la semplice interrogazione della banca dati pubblica Crif. In capo all'ente finanziatore vi è, infatti, l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento”*.

Ebbene, per le motivazioni già esposte non può che condividersi quanto affermato dall'OCC, dovendosi aggiungere che da un semplice controllo la Banca di Sconto avrebbe potuto conoscere della esistenza non solo di altri finanziamenti, ma in particolare della esistenza del mutuo ipotecario erogato da Banca del Mezzogiorno e garantito da MCC risalente al 2015 e già di per sé incidente in misura del 26,83% sul rapporto rata reddito.

Per quanto attiene all'alternativa liquidatoria l'OCC ha rappresentato che *"non modificherebbe l'importo della soddisfazione dei crediti chirografari, o più verosimilmente sarebbe peggiorativo. Infatti, il patrimonio immobiliare del debitore è costituito dall'appartamento destinato ad abitazione principale della famiglia che ha un valore stimato di € 160.000,00. Tale immobile è in comproprietà al debitore ed alla moglie per il 50% ciascuno. In caso di alternativa liquidatoria, e nella improbabile ipotesi di vendita alla prima asta, tale immobile sarebbe posto all'asta al prezzo base di € 160.000,00, con una offerta minima di € 144.000,00 (prezzo base meno il 10%). L'improbabile aggiudicazione avverrebbe al valore di € 144.000,00 su cui andrebbero ad incidere le spese di procedura (pubblicazione, trascrizione, onorario liquidatore, cancellazione di trascrizione, ecc..) stimabili in circa € 20.000,00. Il netto ricavo della detta vendita sarebbe quindi € 124.000,00 che andrebbe a soddisfare le pretese del creditore con privilegio immobiliare per € 97.352,28. Residuerrebbero € 26.647,72, che andrebbero a soddisfare i creditori chirografari del sig. Sepolvere per il 50%, cioè € 13.323,86, pari al 10% del monte crediti chirografari, considerato che l'altra metà andrebbe restituita alla consorte in quanto non titolare della debitoria. Quindi alcun vantaggio se ne ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio ancor più se si considera che lo storico delle vendite immobiliari sul Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, racconta di cessioni possibili dopo un ribasso di almeno il 25% del prezzo base, (nel caso in esame prezzo base di € 120.000,00 ed offerta minima di € 108.000,0), situazione che, a stento andrebbe a soddisfare il credito privilegiato, senza alcuna possibilità per i chirografi".*

Ebbene anche in ordine all'alternativa liquidatoria appare esaustiva e convincente la prospettazione operata dall'OCC.

In conclusione, sulla scorta di quanto esposto, il Giudice non può che esprimere un giudizio favorevole in ordine anche alla fattibilità del piano stesso.

Alla luce delle suddette osservazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni per l'omologa del presente piano.

**P.Q.M.**

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **SEPOLVERE ANTIMO;**

**dispone**

che l'OCC - Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone

che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale, nell'apposita area web dedicata, a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (previo oscuramento dei dati sensibili afferenti a soggetti diversi dal debitore, in particolare i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento a condizioni personali e di salute, dati anagrafici dei familiari conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute) ;

**dispone**

che la presente sentenza sia comunicata immediatamente ai creditori ed al Gestore;

**dichiara**

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente ed al Gestore

Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2024

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel